

COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA

ISTRUZIONI PER SALDO TASI ANNO D'IMPOSTA 2015

SCADENZA DI PAGAMENTO

16 dicembre 2015

SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti passivi dell'imposta:

- i possessori degli immobili, in quanto proprietari oppure in quanto titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione (ex art. 540 codice civile) sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto;
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

SOGGETTI ATTIVI

Soggetto attivo del tributo è il comune nel cui territorio insistono gli immobili assoggettati.

IMMOBILI ASSOGGETTATI AL TRIBUTO

Sono assoggettate a TASI esclusivamente le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni principali appartenenti alle cat. catastali diverse da A1-A8-A9 e relative pertinenze;
- unità immobiliari equiparate all'abitazione principale e relative pertinenze.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, per abitazione principale deve intendersi un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2-C6-C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di dette categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Non è prevista alcuna detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

EQUIPARAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono equiparate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- l'unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione o in comodato d'uso, da cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto Ministero delle Infrastrutture del 22.4.2008;
- casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché dal personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenenze alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

IMPORTO DA PAGARE

La quota dovuta a saldo per l'anno 2015 si ottiene detraendo dall'imposta dovuta per l'intero anno la quota pagata a titolo di acconto.

L'imposta dovuta per l'intero anno si calcola applicando l'aliquota in vigore per l'anno 2015 alla base imponibile (costituita dal valore degli immobili), proporzionalmente alla quota ed al periodo di possesso.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto (se la frazione non è superiore a 49 centesimi) ovvero per eccesso (se la frazione è superiore a 49 centesimi).

Non si versa se l'importo dovuto è inferiore a 2,00 euro; se l'importo dovuto supera tale limite, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare. Detto importo minimo si intende come imposta complessiva da versare su base annua.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure l'apposito bollettino postale.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

codice catastale	C184	comune di Castello d'Agogna
codici tributo	3958	abitazione principale e relative pertinenze

VALORE DEI FABBRICATI

Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando alla rendita catastale risultante in catasto, rivalutata del 5%, il seguente coefficiente moltiplicatore:

- 160 per gruppo catastale A (esclusa categoria A/10) e categorie catastali C/2-C/6-C/7.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico o artistico, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per l'applicazione dell'IMU.